



COMUNE DI VILLAR PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54 del 15/06/2022

OGGETTO:

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - RESPONSABILITA' GESTIONALE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI ED ECONOMALE

L'anno **duemilaventidue**, addì **quindici**, del mese di **giugno**, in VILLAR PELLICE ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, in seduta non pubblica, si è rinunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GARNIER Lilia	Sindaco	Sì
BONJOUR Silvio	Assessore	Sì
BONJOUR Luca	Assessore	Sì
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **MATINA dott. Emanuele**.

GARNIER LILIA nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

SI DÀ ATTO che per la discussione del presente punto all'O.d.g. si allontana dall'aula il Sindaco Sig.ra Garnier Lilia per motivi di Incompatibilità e viene per tanto nominato quale sostituto il Vicesindaco Bonjour Silvio.

PREMESSO che dal combinato disposto degli artt. 50 e 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 (recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") si evince in modo inequivoco che, nel vigente ordinamento, è in auge, anche a livello locale, la netta distinzione fra atti di indirizzo politico -amministrativo (spettanti agli organi politici) ed atti di gestione (spettanti agli organi burocratici). In altri termini, il TUEL ha devoluto, rispettivamente, agli organi politici (Consiglio Comunale, Giunta Comunale e Sindaco) la competenza ad emanare gli atti di indirizzo e, ai dirigenti /responsabili amministrativi comunali, la competenza ad adottare atti di gestione.

DATO ATTO che:

- l'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della L. 448/2001, prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (art. 4 del d.lgs. 165/2001), e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
- La già menzionata norma ha espressamente introdotto la possibilità di deroga al generale principio di separazione dei poteri, nei piccoli enti, al fine di favorire anche il contenimento della spesa e consentire comunque soluzioni di ordine pratico ad eventuali problemi organizzativi nelle realtà di modeste dimensioni demografiche.

TENUTO CONTO che il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio (ex multis T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 07-01-2014, n. 3, Sez. regionale controllo per il Molise, delib. n. 167/2916/PAR).

ACCLARATO che la disposizione in esame si riferisce all'attribuzione di funzioni gestionali a componenti dell'organo esecutivo delle amministrazioni locali, ovvero al Sindaco e/o agli assessori in quanto componenti della giunta, risultando quindi inapplicabile la stessa nei confronti di soggetti che ricoprono esclusivamente la carica di consigliere comunale.

PRECISATO, a tal proposito, che:

- la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come l'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, ai fini della sua concreta applicazione, richieda che l'attribuzione di responsabilità degli uffici e dei servizi comunali ai componenti degli organi esecutivi, ed il conseguente potere degli stessi di adottare atti di natura tecnica gestionale, debbano essere previsti da specifiche norme regolamentari organizzative (ex multis

T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, sentenza n. 9545 del 29 luglio 2008);

- L'adozione della richiesta norma organizzativa si pone, pertanto, quale condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo in esame, con la conseguenza che, in mancanza di detto preliminare adempimento, si renderebbe, di fatto, inapplicabile la norma (Cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma sentenza n. 160 del 2009).

RICORDATO, inoltre, che la modifica apportata alla norma in esame dall'art. 29, comma 4, della L. 448/2001, non solo ha esteso tale facoltà anche ai comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti - allorquando nella precedente formulazione la norma era riferita esclusivamente ai Comuni con popolazione fino a tremila abitanti - (comma 4, lett. a), ma ha anche abrogato la condizione precedentemente prevista, che imponeva la verifica preliminare dell'assenza non rimediabile, nella struttura comunale, di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti (comma 4, lett. b).

CONSIDERATO che la scelta, da parte del Comune, di avvalersi della potestà derogatoria al principio di separazione dei poteri può avvenire attualmente anche in presenza di dipendenti appartenenti alla categoria D (Cfr. parere del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2003).

ACCLARATO come, tuttavia, l'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000 (finanziaria 2001) costituisca una specifica disposizione derogatoria, pacificamente compatibile col sistema normativo vigente (in tal senso anche Consiglio di Stato sent. n. 5296/2015, che ha ritenuto inammissibile la questione di costituzionalità sulla disposizione) e che tale deroga sia ammessa solamente in ragione delle ridotte dimensioni demografiche dell'Ente locale, dovendo essere interpretata restrittivamente e non in modo estensibile oltre i casi e i modi espressamente regolati (Corte dei conti, sez. reg. controllo Lombardia, delib. n. 513/2012/PAR del 10 dicembre 2012).

DATO ATTO che a latere della possibilità di attribuire a componenti della Giunta lo svolgimento di funzioni gestionali amministrative, l'ordinamento disciplina, al contempo, con gli articoli 30 e 32 del Tuel e l'art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la possibilità - ed in taluni casi l'obbligo - di svolgere in forma associata, le medesime funzioni fondamentali.

CONSTATATO che:

- nel Comune di Villar Pellice si rende necessario procedere alla nomina del nuovo responsabile del Settore economico finanziario;
- la responsabilità di tale settore sarà retta dalla Sig.ra Pollo Barbara fino al termine delle operazioni di iscrizione del nuovo Responsabile nei portali e comunque non oltre il 30.06.2022;
- la dotazione organica dell'Ente prevede in forze nel settore i neoassunti istruttori amministrativi (categoria giuridica C, pos. Econ. C1):
 - Pata Lina, assunta a tempo indeterminato il 04/08/2021
 - Gaio Roberta, assunta a tempo indeterminato il 01/09/2021;

RITENUTO, nelle more della procedura di individuazione del nuovo responsabile, procedere nel seguente modo:

- assegnare in via temporanea al Sindaco la responsabilità del Settore Economico Finanziario, Tributi ed Economale ex art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, in deroga al generale principio di separazione di competenze tra organi politici ed organi amministrativi, dando atto che lo stesso non percepirà alcun tipo di compensazione economica per tale responsabilità;
- modificare il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Delibera di Giunta n.13 del 26.02.2020 all'art. 11 "Sostituzione delle

P.O" inserendo il seguente testo come comma 3:

"2. Con proprio provvedimento motivato la giunta può nominare il Sindaco e/o uno o più assessori responsabile pro tempore, e per un breve periodo, di uno o più Settori/Aree/Servizi dell'Ente con il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale ex art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della L. 448/2001, anche al fine di operare un contenimento della spesa, tale contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio"

CHIARITO che la scelta operata dall'amministrazione circa il prossimo responsabile del Settore Economico Finanziario, Tributi ed Economale sarà comunque sottoposta a revisione periodica, sia sotto il profilo dell'efficiente organizzazione interna degli uffici, anche in rapporto alla consistenza dimensionale dell'Ente, sia onde vagliarne ciclicamente in concreto la proficuità economico-finanziaria, anche alla luce del criterio della competenza professionale del nominato per individuare il punto di equilibrio più funzionale alla soddisfazione delle necessità correlate alla peculiare struttura organizzativa interna dell'Ente;

VISTO l'allegato parere tecnico favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n.267/2000, dal Segretario Comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non ha riflessi diretti o indiretti sul bilancio di esercizio e che, quindi, non necessita del parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi, palesi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato come eventuali allegati per relationem citati;

2. **DI NOMINARE**, il Sindaco responsabile Gestionale del Settore Economico Finanziario, Tributi ed Economale ex art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, in deroga al generale principio di separazione di competenze tra organi politici ed organi amministrativi, dando atto che lo stesso non percepirà alcun tipo di compensazione economica per tale responsabilità e che una prolungata vacanza della responsabilità di firma nel Settore potrebbe comportare potenziali ricadute in termini di responsabilità amministrativo-contabile per l'Ente.

3. **DI MODIFICARE** il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione giuntale n. 13 del 26.02.2020 all'art. 11 "Sostituzione delle P.O" inserendo il seguente testo come comma 3:

"2. Con proprio provvedimento motivato la giunta può nominare il Sindaco e/o uno o più assessori responsabile pro tempore, e per un breve periodo, di uno o più Settori/Aree/Servizi dell'Ente con il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale ex art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della L. 448/2001, anche al fine di operare un contenimento della spesa, tale contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio"

5. **DI DARE ATTO** che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

6. **DI DARE ATTO**, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è ammesso alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Parma ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità (con esclusione, dunque, di doglianze attinenti al merito dell'atto) entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
GARNIER Lilia

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
MATINA dott. Emanuele